

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

289 / 2024 del 26/06/2024

Oggetto: ACCORDO PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI UN'AUTOAMBULANZA

OGGETTO: ACCORDO PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI UN MEZZO AUTOAMBULANZA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO:

- che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009 e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020, ha, tra gli altri, il compito di:
 - coordinare in Regione Lombardia tutta l'attività relativa al soccorso sanitario primario extraospedaliero, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi;
 - favorire la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;
 - promuovere l'instaurarsi di collaborazioni con tutti i soggetti interessati a favorire la diffusione della cultura della tutela della salute pubblica;
- che l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art. 7 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10 della L.R. 30.12.2009 n. 33 e delle farmacie convenzionate, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale. In particolare, opera garantendo la completa realizzazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i);

VISTO l'art. 15 della L. n. 241/1990 s.m.i. che prevede che "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune";

CONSIDERATO che in data 05.02.2024 (Prot. AREU n. 2024/4397), il Direttore Generale dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha formalizzato la richiesta di poter acquisire da AREU in via temporanea dei mezzi in comodato d'uso;

CONCORDATO, dopo le interlocuzioni tra le Direzioni Amministrative di AREU e ASST Niguarda, la cessione temporanea di n. 1 autoambulanza e acquisito il parere favorevole del Direttore della S.S.D. Logistica, Magazzino e Unità Mobili, agli atti della S.C. Affari Generali e Legali, che AREU ha la disponibilità per la cessione temporanea del seguente mezzo: Autoambulanza, marca PEUGEOT BOXER, targata FZ964RB di cui al Telaio n. VF3YCCNFB12M56027 corredata del materiale indicato nell'Allegato 1 dell'accordo;

RICHIAMATE le note:

- Prot. AREU n. 15832 del 04.06.2024, con la quale AREU ha stato proposto il testo relativo alla cessione, di n.1 autoambulanza;
- Prot. AREU n. 16506 del 11.06.2024, con la quale l'ASST GOM Niguarda ha trasmesso nota di accettazione del testo proposto con l'accordo firmato;

CONSIDERATO che il testo dell'accordo per la concessione temporanea prevede, tra l'altro, che:

- sono a carico di ASST GOM Niguarda gli oneri economici derivanti dall'utilizzo del Mezzo;
- il Mezzo viene fornito completo di copertura assicurativa il cui costo sarà rimborsato da ASST GOM Niguarda;
- l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e di consegna e sino al 31.12.2025, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di autorizzare la sottoscrizione del testo dell'accordo e relativo Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la cessione temporanea di n. 1 autoambulanza, tra AREU e ASST GOM Niguarda;
2. di dare atto che:
 - l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e di consegna e sino al 31.12.2025, con esclusione del tacito rinnovo;
 - il presente accordo viene perfezionato ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 s.m.i. che prevede che "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune";
3. dall'adozione del presente provvedimento deriva un ricavo pari al valore del

rimborso della polizza assicurativa per il tempo della cessione del mezzo – il cui importo sarà contabilizzato nella voce 30105195 "ALTRI PROVENTI PER CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI VARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE" dei bilanci dell'Agenzia per gli anni 2024 e 2025;

4. di individuare l'Ing. Alex Zambroni, Direttore della S.S.D. Logistica, Magazzino e Unità Mobili di AREU, quale responsabile dell'esecuzione dell'accordo, con onere di fornire alla S.C. Economico Finanziario di AREU tutti i dati economici, relativi alle spese sostenute e a ogni ulteriore costo diretto o indiretto connesso, necessari per l'emissione del documento fiscale di rimborso;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. /1990.
	ACCORDO PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI UN	Imposta di bollo pari a €32.
	MEZZO AMBULANZA	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	Si stipula il seguente accordo tra:	Autorizzazione ASST GOM NIGUARDA - Agenzia delle Entrate n. _____
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con	
	sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto	
	rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro	
	tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano	
	Niguarda (di seguito denominata ASST), con sede in Milano, Piazza	
	Ospedale Maggiore n. 3, C.F./P.IVA 11390840152, in atto rappresentata	
	dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua	
	qualità di Direttore Generale;	
	PREMESSO CHE	
	AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009 e	
	attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020, ha, tra gli altri, il	
	compito di:	
	• coordinare in Regione Lombardia tutta l'attività relativa al soccorso sanitario primario extraospedaliero, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi;	
	• favorire la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;	
	• promuovere l'instaurarsi di collaborazioni con tutti i soggetti interessati a favorire la diffusione della cultura della tutela della salute pubblica;	
		Pag. 1 di 7

	l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano	
	Niguarda è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art.	
	7 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto	
	pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,	
	contabile, gestionale e tecnica, e concorre con tutti gli altri soggetti	
	erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione	
	dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse	
	proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è	
	volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio	
	contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e	
	modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il	
	sistema di cure primarie di cui all'articolo 10 della L.R. 30.12.2009 n. 33 e	
	delle farmacie convenzionate, al fine di tutelare e promuovere la salute	
	fisica e mentale. In particolare opera garantendo la completa	
	realizzazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i);	
	DATO ATTO CHE	
	L'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che "le amministrazioni	
	pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".	
	il Direttore dell'ASST GOM Niguarda ha formalizzato la richiesta, di poter	
	acquisire da AREU temporaneamente n. 1 autoambulanza per trasporti	
	interni all'Azienda, dell'ASST GOM Niguarda;	
	Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.	
	1. Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
		Pag. 2 di 7

	atto.	
	2. Oggetto	
	AREU concede temporaneamente dell'ASST GOM Niguarda un	
	Autoambulanza, marca PEUGEOT BOXER, targata FZ964RB di cui al Telaio	
	n. VF3YCCNFB12M56027 corredata del materiale indicato nell'Allegato 1,	
	parte integrante e sostanziale del presente accordo.	
	3. Idoneità del mezzo	
	L'ASST GOM Niguarda, a seguito delle verifiche effettuate, prende atto	
	che il predetto autoveicolo è pienamente idoneo allo svolgimento della	
	funzione di ambulanza di servizio, la quale viene consegnata con un	
	totale di Km 43412 percorsi.	
	4. Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con alla cessione dei sopra citati beni mobili registrati	
	intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle Aziende	
	contraenti.	
	5. Condizioni economiche	
	Sono a carico di ASST GOM Niguarda gli oneri economici derivanti	
	dall'utilizzo del Mezzo, inclusi i costi sostenuti, a titolo esemplificativo e non	
	esauritivo, per: manutenzione ordinaria e straordinaria; lavaggio interno	
	ed esterno; trasporto soccorso stradale; sostituzione tergicristalli;	
	sostituzione lampadine dei proiettori/fari; rotazione stagionale pneumatici	
	(estate/inverno) entro i termini prescritti; riparazione forature.	
	Il Mezzo viene fornito completo di copertura assicurativa (tra le quali	
	principalmente RCA/ARD, kasko, furto/incendio, cristalli e infortuni del	
	Pag. 3 di 7	

	conducente), per tutta la durata della cessione temporanea del mezzo	
	all'ASST GOM Niguarda.	
	L'ASST GOM Niguarda per l'impiego del veicolo e delle relative dotazioni	
	(di cui all'Allegato) riconosce ad AREU a titolo di rimborso il costo della	
	suddetta polizza assicurativa. Verranno addebitate all'ASST GOM	
	Niguarda anche tutti gli eventuali costi, diretti o indiretti comprese	
	franchigie/scoperti assicurativi, verbali di accertamento per infrazioni del	
	codice della strada che AREU si trovasse a sostenere a valere sul veicolo	
	oggetto del presente accordo.	
	L'ASST GOM Niguarda verserà quanto dovuto a AREU entro 30 giorni dalla	
	data di ricezione della fattura emessa da AREU stessa.	
	6. Durata	
	Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sino al	
	31.12.2025, con esclusione del tacito rinnovo. Sono fatti salvi i rapporti	
	pregressi, decorrenti dal _____.	
	Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per l'ASST GOM	
	Niguarda _____.	
	Nel caso in cui AREU necessitasse rientrare in possesso del veicolo per	
	esigenze connesse all'erogazione del servizio di emergenza urgenza	
	extraospedaliero in Regione Lombardia ASST GOM Niguarda si impegna	
	a riconsegnare il mezzo entro il termine massimo di 15 giorni dal	
	ricevimento della richiesta da parte di AREU.	
	L'ASST GOM Niguarda si impegna a restituire il Mezzo alla scadenza	
	Pag. 4 di 7	

		dell'accordo nello stato di fatto in cui lo ha ricevuto compresa la livrea	
		dello stesso, salvo l'ordinario consumo risultante dal normale utilizzo del	
		veicolo. La riconsegna avverrà in contraddittorio, attraverso la verifica	
		dello stato del Mezzo e dei beni di cui all'Allegato richiamato all'Art. 2.	
		7. Responsabilità	
		L'ASST GOM Niguarda manleva AREU qualsiasi responsabilità per	
		eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali – derivanti a terzi	
		dall'utilizzo e dalla circolazione dei mezzi. L'ASST GOM Niguarda assume,	
		pertanto, su di sé ogni responsabilità in merito all'uso dei mezzi, al	
		momento della consegna.	
		L'ASST GOM Niguarda si obbliga a manlevare e tenere completamente	
		indenne AREU anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria o	
		stragiudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli	
		eventuali oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso	
		terzi, le spese giudiziali e legali.	
		8. Imposte e oneri	
		Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo,	
		anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico di ASST GOM Niguarda	
		per entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in	
		caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
		9. Controversie	
		Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione	
		all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo,	
		il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.	
		10. Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento	
		Pag. 5 di 7	

	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano	
	di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di	
	comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti	
	internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di	
	un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	11. Riservatezza dei dati	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei	
	dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal	
	D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali,	
	saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento,	
	esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio	
	carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli	
	che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale	
	esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di	
	misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati	
	cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a	
	personale non autorizzato.	
		Pag. 6 di 7

	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente	
	convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai	
	relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.	
	Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto data dell'ultima firma digitale posta.	
	Per AREU, il Direttore Generale Massimo Lombardo	
	Per l'ASST GOM Niguarda, il Direttore Generale Alberto Zoli	
	Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo "Controversie"	
	relativo alla competenza del Foro.	
	Per AREU, il Direttore Generale Massimo Lombardo	
	Per l'ASST GOM Niguarda, il Direttore Generale Alberto Zoli	
	Pag. 7 di 7	

Copia informatica per consultazione

Pagina 12 di 13

Allegato 1

Oggetto: Consegna Mezzo Ambulanza

Con La presente si consegna Macchina PEUGEOT BOXER targata FZ964RB

Telaio : VF3YCCNFB12M56027

Corredata dal seguente materiale:

Libretto Garanzia

Libretto uso e manutenzione macchina

Copia assicurazione + Originale

Libretto Circolazione

Chiave di scorta

Istruzioni Barra lampeggianti e sirena

Torcia portatile con cono giallo

Triangolo

Ruota di scorta completa di attrezzi

Kit cinghie fissaggio

Cavo alimentazione rete 220 Volt

Tavola spinale completa di ragno e ferma capo

Barella scoop

Sedia cardiopatica

Aspiratore di secreti mobile

Aspiratore di secreti fisso